

Repertorio n. 21932

Raccolta n. 17103

**ATTO COSTITUTIVO DI
"START UP INNOVATIVA" NELLA FORMA DI
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
(ai sensi del D.L. 179/12 convertito con legge 221/12
e successive modifiche ed integrazioni)
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di luglio,

(28.07.2025)

In Spilimbergo, nel mio studio in Piazza Borgolucido n. 12.

Avanti a me **avv. Andrea Maistrello**, notaio residente in Spilimbergo, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone,

sono presenti:

- **BINCOLETTO SIMONE**, nato a San Daniele del Friuli (UD) il giorno 1° settembre 1999, residente a Spilimbergo (PN), Via Bearzi n. 6, codice fiscale: BNC SMN 99P01 H816M;

- **BINCOLETTO GIAN ALBINO**, nato a Spilimbergo (PN) il 7 agosto 1967, residente a Spilimbergo (PN), Via Bearzi n. 6, codice fiscale: BNC GLB 67M07 I904U;

- **MARTINA INGRID**, nata a Spilimbergo (PN) il 12 gennaio 1971, residente a Spilimbergo (PN), Via Bearzi n. 6, codice fiscale: MRT NRD 71A52 I904K.

I comparenti, di cittadinanza italiana, **della cui identità personale io notaio sono certo**, hanno richiesto il mio ministero per stipulare quanto segue.

Art. 1) CONSENSO

Ai sensi del D.L. 179/12 convertito con legge 221/12 e successive modifiche ed integrazioni, i signori **BINCOLETTO SIMONE**, **BINCOLETTO GIAN ALBINO** e **MARTINA INGRID**, costituiscono una "Start Up Innovativa" nella forma di società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di:

"movity srl".

Art. 2) SEDE

La sede legale della società è posta nel Comune di Spilimbergo (PN).

Agli effetti dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo della società è stabilito in Via Bearzi n. 6.

Art. 3) DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) ed è prorogabile con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4) CAPITALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) diviso in quote a norma di legge.

Le parti intervenute dichiarano di sottoscrivere il suddetto capitale come segue:

- BINCOLETTO SIMONE, per una partecipazione di nominali euro 19.996,00 (diciannovemilannovecentonovantasei virgola zero zero), pari al 99,98% (novantanove virgola novantotto per cento) del capitale sociale;
- BINCOLETTO GIAN ALBINO, per una partecipazione di nominali euro 2,00 (due virgola zero zero), pari al 0,01% (zero virgola zero uno per cento) del capitale sociale;
- INGRID MARTINA, per una partecipazione di nominali euro 2,00 (due virgola zero zero), pari al 0,01% (zero virgola zero uno per cento) del capitale sociale.

I componenti, di comune accordo, convengono che il versamento del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) venga depositato presso il notaio rogante, mediante un bonifico bancario, di pari importo, riferimento operazione: 1191252061619331, disposto in data 25 luglio 2025 da conto corrente IBAN: IT29D0503465030000000007619, a favore di Andrea Maistrello,

affinché lo annoti nell'apposito Registro delle somme e dei valori.

Tale importo verrà interamente versato da me Notaio, senza aggravio di interessi, a favore della costituenda società, mediante bonifico o assegno circolare in un momento successivo all'iscrizione del presente atto costitutivo presso il competente Registro Imprese.

L'Organo Amministrativo viene autorizzato al richiamo del restante 75% (settantacinque per cento) in una o più volte, secondo l'occorrenza.

Le quote di partecipazione di ciascun socio sono stabilite nelle seguenti misure:

- BINCOLETTO SIMONE: per euro 19.996,00 (diciannovemilannovecentonovantasei virgola zero zero);
- BINCOLETTO GIAN ALBINO: per euro 2,00 (due virgola zero zero);
- INGRID MARTINA: per euro 2,00 (due virgola zero zero).

Art. 5) PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Art. 6) NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Viene nominato un Consiglio di Amministrazione, composto dai seguenti Amministratori:

- INGRID MARTINA;
- BINCOLETTO GIAN ALBINO;
- BINCOLETTO SIMONE,

che resteranno in carica fino a revoca o dimissioni.

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominata la signora INGRID MARTINA; Vice Presidente del Con-

siglio di Amministrazione viene nominato il signor BINCOLETTTO GIAN ALBINO e Consigliere Delegato viene nominato il signor BINCOLETTTO SIMONE.

Gli amministratori presenti chiedono ai sensi dell'articolo 2383, quarto comma, del codice civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che la nomina è stata preceduta dalla presentazione, da parte loro, di una dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratori adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea. Non viene eletto l'Organo di Controllo in quanto non obbligatorio in relazione al capitale sociale ed agli altri parametri disposti dalla legge.

Art. 7) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ E OGGETTO SOCIALE

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto, composto da 32 (trentadue) articoli, da aversi come qui letteralmente trascritto, che, previa approvazione dei soci e sottoscrizione delle parti e di me Notaio, si allega sotto la **lettera A)** al presente atto perché ne formi parte integrante e sostanziale.

La società ha per oggetto quanto previsto nell'articolo 3 (tre) dello statuto sociale come sopra allegato, ed in particolare:

"In qualità di società benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi da 376 a 384, la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambienti, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La società adotta un modello innovativo di gestione dei processi produttivi, organizzativi e amministrativi, finalizzato a integrare la sostenibilità ambientale, il benessere dei lavoratori e l'equilibrio tra vita privata e lavoro, anche attraverso soluzioni che migliorino la qualità della vita dei soci, dipendenti e dei loro familiari, affini, affetti stabili o conviventi (es. viaggi premio, eventi ricreativi, servizi sanitari, termali, formativi, culturali, sociali e sportivi).

In via prevalente, la società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la produzione e la commercializzazione di soluzioni innovative per la transizione ecologica, la sostenibilità ambientale e sociale, mediante:

1. la realizzazione di software, piattaforme digitali, sistemi di monitoraggio e tecnologie abilitanti che con-

sentano di misurare, analizzare, gestire e ottimizzare l'impatto ambientale, le emissioni e la sostenibilità dei processi, dei prodotti e dei servizi;

2. lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti fisici e servizi a basso impatto ambientale, anche tramite l'uso di materiali riciclati, rigenerati, provenienti da filiere sostenibili o da processi di economia circolare, nonché avvalendosi di prodotti servizi che a loro volta soddisfano le caratteristiche di sostenibilità, riuso e riciclo;

3. lo sviluppo e la gestione di soluzioni per la mobilità sostenibile, anche condivisa, integrata o autonoma, che impieghino tecnologie emergenti o di nuova concezione, realizzate direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti pubblici, università, centri di ricerca e altre imprese;

4. l'adozione, l'ideazione, la sperimentazione, lo sviluppo e la promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi che integrino la sostenibilità nei processi produttivi e amministrativi e che favoriscano il benessere, la qualità della vita e la valorizzazione personale e professionale dei soci, lavoratori, collaboratori e loro familiari, attraverso attività, servizi e iniziative di carattere formativo, ricreativo, culturale, sanitario e sociale.

La società potrà inoltre svolgere, in **modo secondario e strumentale alla prevalente**, le seguenti attività, **tutte realizzate in forma innovativa** mediante sviluppo, produzione e utilizzo di software, piattaforme digitali o tecnologie avanzate, con l'obiettivo di supportare e implementare strategie di sostenibilità e transizione ecologica:

1) Transizione ecologica e sostenibilità

a) Progettazione, sviluppo e gestione di progetti in ambito ambientale, energetico e climatico;

b) installazione, gestione e manutenzione di impianti per energie rinnovabili;

c) interventi di efficientamento energetico e riqualificazione ambientale;

d) sviluppo, promozione e gestione di progetti finalizzati alla transizione ecologica e sostenibile, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, università, centri di ricerca;

e) fornitura di servizi di consulenza strategica, tecnica, ambientale e gestionale in materia di sostenibilità, energie rinnovabili, efficientamento energetico, transizione digitale e ambientale.

2) Servizi di ingegneria e architettura

f) Progettazione, direzione lavori, installazione, manutenzione, collaudo e certificazione di impianti civili,

industriali, infrastrutturali e tecnologici, comprese opere strutturali, elettriche, elettroniche, meccaniche e idrauliche;

g) ingegneria integrata, industriale, informatica, gestionale, biomedica e nelle scienze applicate.

3) Tecnologia e innovazione

h) Progettazione, sviluppo, produzione, assemblaggio, vendita e commercializzazione di hardware, software, dispositivi elettronici, sistemi integrati e sensoristica;

i) sviluppo di applicazioni web, mobile, piattaforme digitali, siti web, servizi informatici, AI, IoT, blockchain e tecnologie emergenti.

4) Servizi di consulenza e supporto tecnico

j) Consulenza in ambito tecnologico, ingegneristico, gestionale, informatico, ambientale e organizzativo;

k) studi di fattibilità, project management, audit tecnico e ambientale, attività di formazione e trasferimento tecnologico.

5) Mobilità e logistica

l) Sviluppo e gestione di soluzioni e servizi per la mobilità sostenibile, anche elettrica e autonoma;

m) installazione e gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

n) trasporto di cose e persone, anche tramite mezzi autonomi e innovativi, compresi servizi di delivery, micromobilità, logistica urbana e integrata.

6) Servizi di verifica, misura e certificazione

o) Attività di testing, collaudo, taratura, validazione, verifica tecnica e certificazione di prodotti, impianti, processi e sistemi in ambito civile, industriale, elettronico, informatico ed energetico;

p) ricerche e studi tecnico-scientifici, servizi di laboratorio e sperimentazione.

7) Attività primarie e ambientali

q) Attività agricole, forestali, agroalimentari e di trasformazione primaria;

r) progettazione e realizzazione di impianti di piantumazione, riforestazione, rinaturalizzazione e gestione del verde pubblico e privato;

s) manutenzione del paesaggio, vivaismo, bonifica, tutela e valorizzazione ambientale.

8) Telecomunicazioni e infrastrutture digitali

t) Progettazione, sviluppo, installazione e gestione di infrastrutture per telecomunicazioni, trasmissione dati, reti di comunicazione e sistemi di connettività, anche a banda larga e ultra-larga;

u) attività di provider, gestione dati, server farm, edge computing e infrastrutture IT.

9) Clausola di estensione all'innovazione presente e futura

v) La società potrà altresì svolgere qualsiasi attività innovativa, presente o futura, indipendentemente dalla sua natura industriale, agricola, commerciale, artigianale, intellettuale, scientifica, tecnologica, informatica, ingegneristica, ambientale, energetica, logistica, biologica, sanitaria, educativa, culturale o altra, purché non espressamente vietata dalla legge, anche mediante l'adozione e lo sviluppo di tecnologie emergenti, sistemi integrati, soluzioni multidisciplinari e approcci sperimentali, sia propri che in collaborazione con terzi, pubblici o privati.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

Disposizioni sulle Società Benefit

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui al superiore articolo 3. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).".

Art. 8) SPESE

Le spese per la costituzione della società ammontano approssimativamente ad euro 1.900,00 (millenovecento virgola zero zero) e sono a carico della società.

L'esenzione della società dai pagamenti di cui all'art. 26, comma 8, del D.L. 179/2012, è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di "Start-Up innovativa".

Nella specie, pertanto, i comparenti prendono atto e si dichiarano edotti che ai fini delle agevolazioni fin da questo momento richieste a beneficio della costituita società, e generalmente riconosciute alle "Start-Up innovative" ai sensi di legge, debba ricorrere almeno uno dei requisiti di cui all'art. 25 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221) e successive modificazioni e integrazioni.

* * * * *

Io notaio ho dato lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile ai sensi dell'articolo 32, comma XIV D.Lgs. 50/2016, su tre fogli per sette pagine, letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, i quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante l'apposizione di firma digitale, la cui validità è attestata da me notaio.

Io notaio appongo la mia firma digitale, in presenza delle parti.

Firmato digitalmente: BINCOLETTTO SIMONE

Firmato digitalmente: BINCOLETTTO GIAN ALBINO

Firmato digitalmente: INGRID MARTINA

Firmato digitalmente: ANDREA MAISTRELLO

Allegato " A " al n. 21932 di Rep e n. 17103 di Racc.

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata **"movity srl"**.

Articolo 2

Sede

La Società ha sede nel Comune di Spilimbergo (PN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, nel territorio nazionale e all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3

Scopo e Oggetto sociale

In qualità di società benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi da 376 a 384, la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambienti, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La società adotta un modello innovativo di gestione dei processi produttivi, organizzativi e amministrativi, finalizzato a integrare la sostenibilità ambientale, il benessere dei lavoratori e l'equilibrio tra vita privata e lavoro, anche attraverso soluzioni che migliorino la qualità della vita dei soci, dipendenti e dei loro familiari, affini, affetti stabili o conviventi (es. viaggi premio, eventi ricreativi, servizi sanitari, termali, formativi, culturali, sociali e sportivi).

In via prevalente, la società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la produzione e la commercializzazione di soluzioni innovative per la transizione ecologica, la sostenibilità ambientale e sociale, mediante:

1. la realizzazione di software, piattaforme digitali, sistemi di monitoraggio e tecnologie abilitanti che consentano di misurare, analizzare, gestire e ottimizzare l'impatto ambientale, le emissioni e la sostenibilità dei processi, dei prodotti e dei servizi;
2. lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti fisici e servizi a basso impatto ambientale, anche tramite l'uso di materiali riciclati, rigenerati, provenienti da filiere sostenibili o da processi di economia circolare, nonché avvalendosi di prodotti servizi che a loro volta soddisfano le caratteristiche di sostenibilità, riuso e riciclo;
3. lo sviluppo e la gestione di soluzioni per la mobilità sostenibile, anche condivisa, integrata o autonoma, che impieghino tecnologie emergenti o di nuova concezione, realizzate direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti pubblici, università, centri di ricerca e altre imprese;
4. l'adozione, l'ideazione, la sperimentazione, lo sviluppo e la promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi che integrino la sostenibilità nei processi produttivi e amministrativi e che favoriscano il benessere, la

qualità della vita e la valorizzazione personale e professionale dei soci, lavoratori, collaboratori e loro familiari, attraverso attività, servizi e iniziative di carattere formativo, ricreativo, culturale, sanitario e sociale.

La società potrà inoltre svolgere, in **modo secondario e strumentale alla prevalente**, le seguenti attività, **tutte realizzate in forma innovativa** mediante sviluppo, produzione e utilizzo di software, piattaforme digitali o tecnologie avanzate, con l'obiettivo di supportare e implementare strategie di sostenibilità e transizione ecologica:

1) Transizione ecologica e sostenibilità

- a) Progettazione, sviluppo e gestione di progetti in ambito ambientale, energetico e climatico;
- b) installazione, gestione e manutenzione di impianti per energie rinnovabili;
- c) interventi di efficientamento energetico e riqualificazione ambientale;
- d) sviluppo, promozione e gestione di progetti finalizzati alla transizione ecologica e sostenibile, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, università, centri di ricerca;
- e) fornitura di servizi di consulenza strategica, tecnica, ambientale e gestionale in materia di sostenibilità, energie rinnovabili, efficientamento energetico, transizione digitale e ambientale.

2) Servizi di ingegneria e architettura

- f) Progettazione, direzione lavori, installazione, manutenzione, collaudo e certificazione di impianti civili, industriali, infrastrutturali e tecnologici, comprese opere strutturali, elettriche, elettroniche, meccaniche e idrauliche;
- g) ingegneria integrata, industriale, informatica, gestionale, biomedica e nelle scienze applicate.

3) Tecnologia e innovazione

- h) Progettazione, sviluppo, produzione, assemblaggio, vendita e commercializzazione di hardware, software, dispositivi elettronici, sistemi integrati e sensoristica;
- i) sviluppo di applicazioni web, mobile, piattaforme digitali, siti web, servizi informatici, AI, IoT, blockchain e tecnologie emergenti.

4) Servizi di consulenza e supporto tecnico

- j) Consulenza in ambito tecnologico, ingegneristico, gestionale, informatico, ambientale e organizzativo;
- k) studi di fattibilità, project management, audit tecnico e ambientale, attività di formazione e trasferimento tecnologico.

5) Mobilità e logistica

- l) Sviluppo e gestione di soluzioni e servizi per la mobilità sostenibile, anche elettrica e autonoma;
- m) installazione e gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
- n) trasporto di cose e persone, anche tramite mezzi autonomi e innovativi, compresi servizi di delivery, micromobilità, logistica urbana e integrata.

6) Servizi di verifica, misura e certificazione

- o) Attività di testing, collaudo, taratura, validazione, verifica tecnica e certificazione di prodotti, impianti, processi e sistemi in ambito civile, industriale, elettronico, informatico ed energetico;
- p) ricerche e studi tecnico-scientifici, servizi di laboratorio e sperimentazione.

7) Attività primarie e ambientali

- q) Attività agricole, forestali, agroalimentari e di trasformazione primaria;

r) progettazione e realizzazione di impianti di piantumazione, riforestazione, rinaturalizzazione e gestione del verde pubblico e privato;

s) manutenzione del paesaggio, vivaismo, bonifica, tutela e valorizzazione ambientale.

8) Telecomunicazioni e infrastrutture digitali

t) Progettazione, sviluppo, installazione e gestione di infrastrutture per telecomunicazioni, trasmissione dati, reti di comunicazione e sistemi di connettività, anche a banda larga e ultra-larga;

u) attività di provider, gestione dati, server farm, edge computing e infrastrutture IT.

9) Clausola di estensione all'innovazione presente e futura

v) La società potrà altresì svolgere qualsiasi attività innovativa, presente o futura, indipendentemente dalla sua natura industriale, agricola, commerciale, artigianale, intellettuale, scientifica, tecnologica, informatica, ingegneristica, ambientale, energetica, logistica, biologica, sanitaria, educativa, culturale o altra, purché non espressamente vietata dalla legge, anche mediante l'adozione e lo sviluppo di tecnologie emergenti, sistemi integrati, soluzioni multidisciplinari e approcci sperimentali, sia propri che in collaborazione con terzi, pubblici o privati.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

Disposizioni sulle Società Benefit

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui sopra. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto. La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacentesimo).

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, del c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Oltre ai conferimenti, tutti i soci hanno l'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie non consistenti in denaro, nello specifico lo svolgimento di tutte le attività connesse all'oggetto sociale, secondo le modalità determinate volta per volta dall'Organo amministrativo, per la durata e le modalità da esso determinata. Il compenso per le suddette prestazioni accessorie viene stabilito in euro per ciascuna delle prestazioni stabilite volta per volta dall'Organo amministrativo, conformemente alle norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Il trasferimento delle quote con prestazioni accessorie è possibile solo con il consenso dell'organo amministrativo. La presente clausola può essere modificata solo con il consenso di tutti i soci.

Finanziamenti, titoli di debito e strumenti finanziari

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione delle rispettive quote, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione, i versamenti e i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società sono da considerarsi infruttiferi.

La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del codice civile.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

Nel caso in cui la società abbia effettuato una raccolta di capitale di rischio tramite un portale on-line in accordo con il Regolamento adottato con delibera Consob n.18592/2013 e successive modificazioni, qualora uno o più soci, successivamente all'offerta al pubblico svolta con la modalità dell'equity-crowdfunding, trasferiscano, direttamente o indirettamente, il controllo (la "quota di controllo") a terzi, è attribuito agli altri soci indicati all'articolo 24 comma 1 lettera a) della delibera Consob n. 18592/2013 e successive modificazioni, il diritto di recesso ovvero il diritto di co-vendita.

Articolo 6

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'autorità giudiziaria competente.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel registro delle imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) del coniuge di un socio;
- c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- d) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci risultanti dal registro delle imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante mail PEC o lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nel registro delle imprese, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con mail PEC o lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia eser-

citarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel registro delle imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo e alle condizioni indicate dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo di cessione sarà determinato dall'autorità giudiziaria competente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 8

Morte del socio

In caso di morte di un socio, e' riservata ai soci superstiti la scelta se proseguire la società con tutti o parte degli eredi del defunto o se liquidare la loro quota.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

In assenza di soci superstiti, le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;

- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, del c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del c.c..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, del c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante mail PEC o lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Esclusione

Può essere escluso il socio che:

- * per almeno cinque anni consecutivi non abbia esercitato alcun diritto sociale;
- * si sia obbligato a titolo di conferimento alla prestazione d'opera o di servizi e che non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento;
- * sia stato interdetto o inabilitato o a cui sia stato nominato un amministratore di sostegno ai sensi degli artt. 404 e ss. cod. civ.;
- * sia stato dichiarato sottoposto a liquidazione giudiziale;
- * sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- * abusi dei diritti individuali di controllo di cui all'art. 2476 II co. cod. civ.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci (che deve essere motivata e che va comunicata al socio escluso con mail PEC o racc. A/R) e nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea; l'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Se la società è composta di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro. Contro la decisione di esclusione il socio può fare opposizione al Tribunale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione PEC o con racc. A/R.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le previsioni del successivo art. 11

È esclusa la possibilità di liquidazione con riduzione del capitale sociale e quindi, qualora risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, I co., cod. civ.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il valore del patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9 o alla data del decesso.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue il diritto alla liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5, del c.c..

Articolo 12

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel registro delle imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del c.c.

Articolo 14

Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi

a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del c.c.

Articolo 15

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 del c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio d'amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed, eventualmente, un vice presidente che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel

libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 17

Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla Legge di stabilità 2016 in materia di società benefit.

L'organo amministrativo, con deliberazione comunicata nella prima assemblea successiva ai soci, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo relativo all'oggetto sociale. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".

Il Responsabile dell'Impatto risponde della mancata attuazione degli scopi Benefit nei limiti dei poteri conferitogli.

Il soggetto nominato Responsabile dell'Impatto rimarrà in carica per un periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

Articolo 19

Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 20

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del

loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso e' stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Articolo 21

Organo di controllo e revisore legale dei conti

Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la società nomina uno o più sindaci o un revisore, ai sensi dell'art. 2477 cod. civ. La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dei soci.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 *bis* cod. civ. e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 *bis*, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ. Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci.

Ai sensi dell'art. 2477, ultimo comma, cod. civ., se la società è priva di organo di controllo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 cod. civ.

Articolo 22

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del c.c..

Articolo 23

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, del c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 24

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto diversa previsione, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 25

Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 22, comma secondo, lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assem-

blea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 26

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video colle-

gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 27

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo ed al revisore.

Articolo 28

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29

Quorum

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 30

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato saranno così ripartiti:

- il 5% alla riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;

- il residuo a disposizione dei soci per le altre destinazioni che riterranno di deliberare fermo restando che la parte da ripartire spetterà ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

Gli utili non distribuiti si prescriveranno a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui divennero esigibili.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter del c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 32

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile, nonché alle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.

Firmato digitalmente: BINCOLETTO SIMONE

Firmato digitalmente: BINCOLETTO GIAN ALBINO

Firmato digitalmente: INGRID MARTINA

Firmato digitalmente: ANDREA MAISTRELLO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per legge, che si trasmette per uso Registro Imprese.

Spilimbergo, 28 luglio 2025